

## Il Direttore Generale

Progetto	Concessione di coltivazione Gela - aumento della capacità di iniezione del "Pozzo Gela 18 iniettore"
Procedimento	Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA
ID Fascicolo	3690
Proponente	Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A.
Elenco allegati	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2686 del 23 marzo 2018

- **VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione dell'impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;
- VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
- VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA per il progetto di "Concessione di coltivazione Gela aumento della capacità di iniezione del "Pozzo Gela 18 iniettore"", presentata dalla società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A. con nota prot. 1133 del 4 agosto 2017, acquisita al prot. 19044/DVA del 18 agosto 2017;
- VISTA la nota prot. 19437/DVA del 30 agosto 2017, con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA;
- VISTA la nota prot. 20129/DVA dell'11 settembre 2017 con la quale è stato dato avvio all'istruttoria tecnica ed è stata trasmessa alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la documentazione allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA;
- **PRESO ATTO** che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lett. h), dell'allegato II-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e consiste nell'aumento della capacità di iniezione del pozzo Gela 18, ubicato nel comune di Gela (CL), da 600 m³/g a 900 m³/g delle acque di strato prodotte dai campi limitrofi di cui alle concessioni "Gela", "Giaurone" e "C.C1.AG";
- **PRESO ATTO** che sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell'art. 19 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria;
- **PRESO ATTO** che l'area pozzo Gela 18 ricade all'interno del sito ZPS ITA050012 "Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela" della Rete Natura 2000 e, per tale motivo, lo Studio preliminare ambientale è stato integrato con uno Studio di incidenza ambientale;
- **ACQUISITO** il parere n. 2686 espresso in data 23 marzo 2018 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sul progetto "Concessione di coltivazione Gela aumento

della capacità di iniezione del "Pozzo Gela 18 iniettore"", costituito da n. 20 pagine, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che con detto parere n. 2686 del 23 marzo 2018 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, valutando, tra l'altro, quanto segue:

- l'incidenza dell'opera sulle componenti biotiche e abiotiche del sito ZPS ITA050012 è risultata essere non significativa;
- il progetto non è suscettibile di creare impatti con le diverse componenti ambientali ed eventuali impatti cumulativi, anche trascurabili, con le altre attività presenti sul territorio;

## **CONSIDERATO** che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto del 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

**RITENUTO** sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

## **DETERMINA**

l'esclusione dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto "Concessione di coltivazione Gela - aumento della capacità di iniezione del "Pozzo Gela 18 iniettore" proposto dalla società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., subordinata al rispetto della seguente condizione ambientale:

In accordo con ARPA – CT Caltanissetta e l'Ente Gestore della Riserva Naturale Biviere di Gela, in aggiunta al Piano di monitoraggio attualmente attuato dal Proponente riguardo al controllo della

reiniezione, dovrà essere redatto un progetto di monitoraggio riguardante le risalite anomale di acque di falda, anche al fine di verificare eventuali connessioni con l'attività di reiniezione del pozzo.

Ambito di applicazione: Monitoraggio ambientale

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: Prima dell'inizio dei lavori

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Siciliana – Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: ARPA – CT Caltanissetta, Ente Gestore Riserva Naturale Biviere di Gela, Comuni di Acate, Butera, Niscemi, Caltagirone, Mazzarino e Gela.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verifica l'ottemperanza della condizione ambientale sopra riportata avvalendosi del "soggetto individuato per la verifica di ottemperanza" ivi indicato. Detto soggetto provvederà a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato art. 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale sopra riportata si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste al "soggetto individuato per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 2686 del 23 marzo 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Siciliana, al Libero consorzio comunale di Caltanissetta, al Comune di Gela e ad ARPA Sicilia.

Sarà cura della Regione Siciliana comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni ambientali di questo Ministero (http://www.va.minambiente.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)